



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 24/13

di iniziativa popolare recante:

"Introduzione della doppia preferenza di genere - modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)"

relatore: O. GRECO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/11/2012
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/01/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 24/13^A di iniziativa popolare. pag. 4
Introduzione della doppia preferenza di genere – modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

Normativa comunitaria

Decisione n. 2000/407/CE del 19 giugno 2000. pag. 8
Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti.

Risoluzione CE 2 dicembre 1996. pag. 10
Risoluzione del Consiglio sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europee.

Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del 2 dicembre 1996. pag. 13
Raccomandazione riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

Trattato sull'Unione europea 7 febbraio 1992 – Art. 2. pag. 18

Normativa nazionale

Costituzione artt 3, 48, 51, 117, 122 pag. 22

Legge 23 novembre 2012, n. 215. pag. 28
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Legge 2 luglio 2004, n. 165. pag. 34
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Normativa regionale

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 pag. 42
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Normativa comparata

Regione Campania – Legge regionale 27 marzo 2009, n 4 – Art. 4 pag. 61
Legge elettorale Art. 4 Scheda elettorale

Regione Lazio - Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 – Art. 5 bis pag. 68
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale Art. 5 bis Scheda elettorale e preferenza di genere

Regione Marche - Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 – Art. 16 pag. 74
Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. Art. 16 Scheda elettorale e modalità di votazione

Regione Toscana - Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 – Art. 14 pag. 85
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale Art. 14- Espressione del voto

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale sentenza n. 4 del 14 gennaio 2010 pag. 87

REGIONE CALABRIA
**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI
 INIZIATIVA POPOLARE**

ai sensi dell'articolo 10 comma 3 e 39 Statuto Regione Calabria
 e legge regionale 5 Aprile 1983 n. 13

Spazio riservato alla numerazione
 vidimazione e datazione, ai sensi
 dell'art.5 L.R. 5 aprile 1983, n.13

VIDIMAZIONE

Reggio Calabria, _____

 Firma e timbro con qualifica e nome del funzionario

Bollo ufficio

I Sottoscritti cittadini residenti in Calabria, ai sensi degli articoli 10 comma 3 e 39 dello Statuto della Regione Calabria e della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13, presentano la seguente proposta di legge regionale di iniziativa popolare:

Proposta di legge

"Introduzione della doppia preferenza di genere - modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)."

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle iniziative legislative che, sia a livello comunitario che statale, sono volte ad agevolare ed incentivare l'inserimento delle donne nei vari ambiti della vita politica, sociale, istituzionale.

Anche le Regioni, pertanto, sono state chiamate ad adeguare la propria legislazione e garantire la parità di genere.

Tra i problemi rilevanti si pone appunto quello di garantire la rappresentanza femminile all'interno delle istituzioni.

Al fine di agevolare l'adozione di azioni positive in materia elettorale, in primo luogo è intervenuta nel 2003 la modifica dell'articolo 51 della Costituzione che, nel suo testo originario, garantiva l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli uffici ed alle cariche elettive.

Con la modifica si rafforza la ratio dell'articolo in esame laddove si prevede che "A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Inoltre già con la riforma del titolo V l'articolo 117 affida alle Regioni il compito di promuovere, anche in ambito politico, le pari opportunità tra i sessi. Guardando alla legislazione regionale, tra gli interventi rilevanti si segnala la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 della Campania in materia elettorale, con la quale si introduce, tra le altre misure, la cosiddetta "preferenza di genere", che riconosce all'elettore la facoltà di dare una seconda preferenza. Nel caso di espressione della seconda preferenza, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, ovviamente della stessa lista. Tale norma è stata impugnata dal Governo per contrasto con gli articoli 3, 48, e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale tuttavia non ha ritenuto fondata la questione di legittimità predetta ed ha affermato con sentenza n. 4 del 2010 che: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 - il quale prevede la cosiddetta "preferenza di genere" - promossa in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. Ne discende che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Pertanto, non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. In tema, v. citate sentenze n. 49/2003, n. 422/1995, (sent. Corte cost. n. 4/2010)". Pertanto la proposta bene si inserisce nel quadro normativo che si sta delineando a livello statale e regionale. Tecnicamente la proposta di legge si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n.1/2005 nella parte in cui prevede un solo voto di preferenza, stabilendo la facoltà (e non l'obbligo) in capo all'elettore di esprimere due preferenze, purché riferite a candidati di sesso diverso.

Art.1

(Modifica dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, il periodo "L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali raccogliendo un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa." è sostituito dai seguenti:

"L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza."

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Nel sottoscrivere la presente proposta di legge i sottoscrittori consentono espressamente che i dati personali da ciascuno forniti siano oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, consentono altresì alla loro comunicazione e diffusione ai soggetti promotori ed aderenti alla presente proposta di legge regionale di iniziativa popolare, al Consiglio regionale ed agli Uffici elettorali, per le finalità proprie della presente iniziativa.

I sottoscritti cittadini, residenti in Calabria, ai sensi degli artt. 39 e 10 comma 3 dello Statuto della regione Calabria e Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, presentano la seguente proposta di legge regionale di iniziativa popolare: "Introduzione della doppia preferenza di genere – modifica dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norma per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)".

Nr	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE di iscrizione delle liste elettorali	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
			DOCUMENTO (tipo e numero)		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					

40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Possono autenticare le firme: notaio, giudice di pace, cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e degli uffici del giudice di pace, segretario delle procure della repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia, consigliere comunale e provinciale che abbiano comunicato la loro disponibilità rispettivamente al presidente della provincia ed al sindaco, ciascuno esclusivamente nell'ambito di competenza territoriale dell'ufficio cui appartiene.

Io sottoscritto (nome e cognome) _____ (qualifica) _____
 certifico che le nr. _____ (_____) firme apposte in mia presenza dai sottoscrittori avanti elencati e della cui identità personale sono certo, per conoscenza personale o previa verifica del documento, come a margine segnato, sono autentiche.
 (Comune) _____ li (data) _____ Timbro e firma per esteso _____

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

(spazio da compilarsi a cura degli uffici elettorali del Comune competente)

COMUNE DI _____
 servizio elettorale

Il Sindaco certifica che i cittadini italiani avanti elenco sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ciascuno indicato.

(luogo e data) _____

IL SINDACO _____
 (timbro e firma)

Questa colonna sarà riempita dagli uffici del Comune competente.

32000D0407

2000/407/CE: Decisione della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti [notificata con il numero C(2000) 1600]

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 27/06/2000 pag. 0034 - 0035

Decisione della Commissione

del 19 giugno 2000

riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti

[notificata con il numero C(2000) 1600]

(2000/407/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 2 del trattato, la parità tra uomini e donne è uno dei compiti che la Comunità deve promuovere.
- (2) In conformità dell'articolo 3 del trattato, la Comunità in tutte le sue attività deve adoperarsi per eliminare le ineguaglianze e per promuovere la parità tra uomini e donne.
- (3) Malgrado la raccomandazione 96/694/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale(1), le donne restano sottorappresentate negli organismi decisionali, compresi quelli istituiti dalla Commissione(2).
- (4) La risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 febbraio 1994, sulle donne nel processo decisionale, invita gli Stati membri dell'Unione europea a intraprendere azioni specifiche in questo campo ed è stata seguita da una risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale.
- (5) La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee.
- (6) La Commissione ha adottato una politica di integrazione dei sessi e l'incorporazione della parità di opportunità tra uomini e donne in tutte le attività e politiche comunitarie.
- (7) In occasione della Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne (Pechino, 1995) la Comunità europea si è impegnata a promuovere le donne nel processo decisionale.
- (8) Il Consiglio d'Europa, nella sua raccomandazione 1413 del 1999 raccomanda che i suoi Stati membri pervengano a una pari rappresentanza degli uomini e delle donne nella vita pubblica e privata.
- (9) Alla conferenza UE di Parigi, del 17 aprile 1999, sugli uomini e le donne in posizioni di responsabilità, gli Stati membri sono stati invitati a promuovere il rispetto della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le nomine in organismi decisionali.
- (10) È opportuno adottare misure specifiche per promuovere la partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale allo scopo di conseguire la parità di opportunità tra gli uomini e le donne.
- (11) La Commissione si è già impegnata a raggiungere una percentuale del 40 % di donne in tutti i comitati e gruppi nel campo della ricerca(3) e questo obiettivo sarà perseguito in altri campi, in seno ai gruppi di esperti e ai comitati istituiti dalla Commissione.
- (12) La presente decisione non si applica a comitati che rientrano nel campo di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, riguardante le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4),

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione si applica a gruppi di esperti e comitati istituiti dalla Commissione. Essa riguarda gruppi di esperti e comitati di nuova istituzione, nonché quelli esistenti.

Articolo 2

La Commissione si impegna a istituire un equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati che essa istituisce. L'obiettivo a medio termine è di raggiungere almeno il 40 % di membri di un sesso in ciascun gruppo di esperti

e comitato.

Per i gruppi di esperti e comitati già esistenti la Commissione intende correggere l'equilibrio dei sessi all'atto di ciascuna sostituzione di un membro e allorquando il mandato di un membro di un gruppo di esperti o comitato volge al termine.

Articolo 3

Tre anni dopo l'adozione della presente decisione la Commissione verificherà la sua attuazione e pubblicherà una relazione che comprenderà analisi statistiche dell'equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati. A seconda dei risultati di questa verifica, la Commissione adotterà in quel momento le azioni ritenute appropriate.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2000.

Per la Commissione

Anna Diamantopoulou

Membro della Commissione

(1) GU L 319 del 10.12.1996, pag. 11.

(2) COM(2000) 120 def.

(3) COM(1999) 76 def.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1996

sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europei

(96/C 386/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

rispettate qualora servano a raggiungere tali obiettivi;

- (1) Considerando che pari opportunità per le donne e gli uomini sul mercato del lavoro significano un maggiore incentivo alla competitività e alla crescita economica; che l'integrazione delle pari opportunità nelle politiche strutturali offre una valida risposta all'esigenza di ridurre la disparità di opportunità fra uomo e donna in relazione al tasso di occupazione, al livello di formazione, all'accesso al mercato del lavoro e alla partecipazione al processo decisionale;
- (2) Considerando che in occasione della riunione dei Capi di Stato e di Governo tenutasi nell'ambito del Consiglio europeo di Madrid il 15 e 16 dicembre 1995 è stato ribadito che la lotta contro la disoccupazione e per le pari opportunità costituisce il compito prioritario dell'Unione europea e degli Stati membri ed è stato convenuto che vengano intensificati gli sforzi destinati a promuovere le pari opportunità nell'ambito dell'occupazione;
- (3) Considerando che i Fondi strutturali europei (FESR, FSE, FEAOG e IFOP) costituiscono un importante strumento di lavoro per realizzare questo obiettivo, secondo i rispettivi impegni giuridici ed economici;
- (4) Considerando che gli obiettivi prioritari dei Fondi strutturali sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾ e che ognuno dei fondi vi contribuisce in modo adeguato; che le differenze esistenti tra i fondi devono essere
- (5) Considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 definisce le rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione nell'attuazione dei Fondi strutturali nel quadro del partenariato ed in base al principio di sussidiarietà;
- (6) Considerando che i regolamenti (CEE) n. 2081/93⁽²⁾, (CEE) n. 2082/93⁽³⁾, (CEE) n. 2083/93⁽⁴⁾, (CEE) n. 2084/93⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2085/93⁽⁶⁾ che disciplinano i Fondi strutturali adottati dal Consiglio nel 1993 indicano il principio delle pari opportunità per le donne e gli uomini sul mercato dell'occupazione come traguardo che i provvedimenti strutturali devono contribuire a raggiungere; che la promozione delle pari opportunità nell'ambito del mercato del lavoro è compito specifico del Fondo sociale europeo;
- (7) Considerando che il programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), adottato dal Consiglio con la decisione 95/593/CE⁽⁷⁾, è destinato a promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di tutte le politiche e azioni dell'Unione europea e degli Stati membri, nel rispetto delle rispettive competenze;
- (8) Considerando che l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche e azioni è uno dei principi fonda-

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

⁽²⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 37.

mentali stabiliti nella Piattaforma d'azione adottata dalla quarta conferenza mondiale sulla donna (Pechino, 14-15 settembre 1995);

- (9) Considerando che, nonostante i progressi realizzati sin dall'adozione della risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei ⁽¹⁾, gli interventi dei Fondi strutturali finalizzati a promuovere pari opportunità potrebbero essere ulteriormente migliorati e che l'impegno investito nella mobilitazione dei vari partner, in particolare delle varie autorità nazionali e regionali responsabili della formulazione e dell'attuazione dei programmi, deve essere quindi proseguito e intensificato, come osservato nella comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996, dal titolo «Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie»;
- (10) Considerando che tali punti sono stati sanciti nel corso della Conferenza europea sulle pari opportunità e i Fondi strutturali, tenutasi a Bruxelles il 7 e l'8 marzo 1996 su iniziativa del governo belga;
- (11) Considerando che occorrerebbe promuovere un approccio più efficace alla solidarietà economica e sociale ponendo un accento particolare sulle misure destinate a favorire il raggiungimento della parità di opportunità tra le donne e gli uomini; che i Fondi possono rivestire un ruolo importante nell'ambito della conciliazione tra vita professionale e vita familiare e nell'inserimento delle donne sfavorite, cui possono affiancarsi iniziative locali per l'occupazione nonché la valorizzazione di nuove fonti di lavoro, come indicato nella comunicazione della Commissione del 20 marzo 1996 sugli interventi strutturali e l'occupazione;
- (12) Considerando che, alla luce dei recenti sviluppi e degli impegni al massimo livello e in previsione della prossima verifica di metà programma, occorrerebbe dare un maggiore impulso nel senso dell'integrazione delle pari opportunità nell'azione sostenuta dai Fondi strutturali;
- (13) Considerando che ai comitati di controllo compete un ruolo essenziale nell'assicurare che gli obiettivi stabiliti nella programmazione di tutti i Fondi strutturali trovino concreta attuazione nell'ambito dello svolgimento del programma; che ad essi spetta assicurare che l'integrazione della parità di opportunità nei Fondi strutturali si traduca in provvedimenti concreti;

I. ESORTA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI AFFINCHÉ, OPERANDO DI CONCERTO E NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, si impegnino a fondo, costantemente e con determinazione per integrare il principio delle pari opportunità per le donne e gli uomini nelle azioni sostenute dai Fondi strutturali.

II. ESORTA GLI STATI MEMBRI

1. affinché, in base alle disposizioni contenute nei regolamenti e in base alle priorità e agli impegni convenuti nei quadri comunitari di sostegno e nei singoli documenti di programmazione, promuovano una maggiore utilizzazione dei Fondi strutturali per sostenere azioni che diano un contributo positivo alla promozione delle pari opportunità in settori quali il miglioramento delle infrastrutture sociali, l'accesso al lavoro, le modalità e le condizioni dello stesso, l'accesso ai servizi e alle strutture delle aziende e la conciliazione della vita professionale e familiare per le donne e per gli uomini;
2. affinché mettano pienamente a frutto le attuali possibilità di programmazione delle varie forme di intervento dei Fondi strutturali per promuovere le pari opportunità, varando, se del caso, un maggior numero di iniziative che combinino l'utilizzazione dei diversi Fondi strutturali per la realizzazione di progetti volti a promuovere le pari opportunità;
3. affinché esaminino le possibilità di riorientare nuovamente i programmi alle priorità stabilite dal Consiglio europeo di Essen e confermate a Cannes e a Madrid, in particolare la lotta contro la disoccupazione e la realizzazione delle pari opportunità.

III. ESORTA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI, OPERANTI DI CONCERTO E SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE

1. in relazione al controllo:

- a) affinché garantiscano, se del caso, la partecipazione nei comitati di controllo delle autorità e degli enti competenti che operano nell'ambito della promozione delle pari opportunità a livello locale, regionale e nazionale;
- b) affinché promuovano una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini negli organi decisionali e negli organi competenti per la selezione e il controllo a livello locale, regionale e nazionale;
- c) affinché garantiscano, se del caso, che i comitati di controllo tengano abitualmente conto della pari opportunità, al fine di valutare come

⁽¹⁾ GU n. C 231 del 20. 8. 1994, pag. 1.

intensificare gli sforzi per la promozione delle stesse nell'ambito generale delle azioni del Fondo strutturale e delle iniziative comunitarie, nonché attraverso interventi specifici;

d) affinché cooperino alla compilazione di statistiche basate su dati disponibili, condizione necessaria per valutare:

- il contributo degli interventi attuati grazie al sostegno dei Fondi strutturali allo sviluppo di infrastrutture sociali,
- la ripartizione dei disoccupati di lunga durata in base al sesso,
- i tassi di attività economica relativi alla popolazione femminile e maschile, nonché
- il rapporto di occupazione femminile e maschile rispetto alla categoria socioeconomica;

e) affinché prendano in esame la messa a profitto della flessibilità risultante dalla riprogrammazione annuale degli stanziamenti non utilizzati per potenziare gli sforzi volti a favorire le pari opportunità;

2. in relazione alla valutazione e alla prossima verifica:

a) affinché garantiscano che vengano eseguite valutazioni per determinare fino a che punto il principio di promozione delle pari opportunità sia stato tenuto in considerazione nei programmi in fase di attuazione, con particolare riguardo al livello di coinvolgimento delle

donne nelle misure di carattere generale ed alla messa in pratica, alla pertinenza e all'esito finale di queste ultime; affinché, se del caso, sviluppino a tal fine procedure di valutazione, strumenti e indicatori appropriati;

b) affinché, in base a tali valutazioni, decidano di modificare, se necessario, la programmazione delle azioni per il restante periodo di applicazione dei programmi.

IV: INVITA LA COMMISSIONE:

1. basandosi sulle strutture esistenti, a rendere sistematica:

— l'individuazione di buone prassi riguardanti la promozione delle pari opportunità mediante l'azione sostenuta dai vari Fondi strutturali, nonché

— la diffusione di informazioni e di esperienze in materia;

2. a tener conto della presente risoluzione, nonché della risoluzione del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei, all'atto della presentazione di una proposta di revisione dei Fondi strutturali da parte del Consiglio;

3. verificare annualmente nella relazione annuale sui Fondi strutturali gli effetti della presente risoluzione, a partire dalla relazione che redigerà nel 1998.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 2 dicembre 1996

sul ruolo dei sistemi di previdenza sociale nella lotta alla disoccupazione

(96/C 386/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che a più riprese, a Essen, Cannes, Madrid e Firenze, il Consiglio europeo ha ribadito che il livello di disoccupazione è inaccettabile e che la lotta alla disoc-

cupazione deve restare per l'Unione europea e gli Stati membri la priorità essenziale;

considerando che il Consiglio europeo di Madrid ha invitato gli Stati membri ad attuare misure che prendano in particolare considerazione i gruppi che richiedono un'attenzione speciale, quali i giovani alla ricerca di un primo impiego, i disoccupati di lunga durata e le donne disoccupate;

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1996

riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale

(96/694/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,(1) considerando che il Consiglio ha adottato una serie di strumenti legislativi e vari impegni politici in materia di parità di trattamento e di opportunità fra uomini e donne ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾;⁽¹⁾ GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 276.⁽²⁾ GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 21.⁽³⁾ — Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19).

— Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40).

— Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla progressiva applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24).

— Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40).

— Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56).

— Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1).

⁽⁴⁾ — Decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 37).⁽⁵⁾ — Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34).

— Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini (GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 16).

⁽⁶⁾ — Risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3).

— Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, relativa alle azioni intese a combattere la disoccupazione delle donne (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 4).

— Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985, che contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione (GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 1).

— Seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne (GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2).

— Risoluzione del Consiglio, del 16 dicembre 1988, sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne (GU n. C 333 del 28. 12. 1988, pag. 1).

— Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3).

— Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1).

— Risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei (GU n. C 231 del 20. 8. 1994, pag. 1).

— Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1994, sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea (GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 3).

— Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 3).

— Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (GU n. C 296 del 10. 11. 1995, pag. 15).

- (2) considerando che i Capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Essen, a Cannes e a Madrid, hanno ribadito che la lotta contro la disoccupazione nonché la parità di opportunità tra uomini e donne costituiscono i compiti principali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
- (3) considerando che alla partecipazione delle donne al processo decisionale è dedicata specifica attenzione nella raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne⁽¹⁾, nella seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne⁽²⁾, nella risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995)⁽³⁾, nella risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale⁽⁴⁾, e nella decisione 95/593/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000)⁽⁵⁾;
- (4) considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 febbraio 1994 sulla presenza delle donne negli organi decisionali⁽⁶⁾, ha chiesto alla Commissione «di attuare la politica di pari opportunità definita nel terzo programma di azione comunitaria, al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione delle donne al processo decisionale» nonché di definire «misure e azioni che consentano una maggior partecipazione delle donne al processo decisionale»;
- (5) considerando che la dichiarazione e il programma d'azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995) hanno fortemente sottolineato la necessità di garantire una divisione equilibrata delle responsabilità, dei poteri e dei diritti e che gli Stati membri si sono impegnati ad attuare il programma d'azione;
- (6) considerando che la partecipazione al processo decisionale si basa sulla rappresentanza negli organi decisionali a tutti i livelli della vita politica, economica, sociale e culturale e richiede, in particolare, la presenza in posti di responsabilità e posizioni di potere decisionale;
- (7) considerando che le donne restano sottorappresentate negli organi decisionali dei settori politico, economico, sociale e culturale;
- (8) considerando che la scarsa rappresentanza delle donne negli organi decisionali è dovuta, tra l'altro, al loro ritardo nell'accedere alla parità civica e civile e degli ostacoli alla realizzazione della loro indipendenza economica, nonché alle difficoltà di conciliare la vita professionale e la vita personale;
- (9) considerando che la partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale è un'esigenza democratica;
- (10) considerando che la scarsa rappresentanza delle donne nei centri decisionali è una perdita per la società nel suo insieme e può impedire di prendere pienamente in considerazione gli interessi e le esigenze della popolazione nel suo complesso;
- (11) considerando che i provvedimenti miranti a pervenire ad una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali in tutti i settori dovrebbero andare di pari passo con l'integrazione della dimensione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini in tutte le politiche ed azioni;
- (12) considerando che una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale può generare idee, valori e comportamenti diversi, che si muovono nella direzione d'un mondo più giusto ed equilibrato sia per le donne che per gli uomini;

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 248.

- (13) considerando che gli Stati membri, le parti sociali, i partiti e le organizzazioni politiche, le organizzazioni non governative e i mezzi di comunicazione svolgono un ruolo determinante nella costruzione di una società in cui le responsabilità nei settori politico, economico, sociale e culturale sono esercitate in modo equilibrato da donne e uomini;
- (14) considerando che occorre definire orientamenti per promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel processo decisionale, al fine di pervenire ad una situazione di pari opportunità tra gli uomini e le donne e che occorre, nel quadro del programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), rafforzare l'efficacia di tali orientamenti tramite lo scambio di informazioni su buone pratiche;
- (15) considerando che le disposizioni della presente raccomandazione si applicano solo nei limiti delle competenze della Comunità; che la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile costituisce uno degli obiettivi della Comunità, in quanto si tratta in particolare di promuovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera;
- (16) considerando che per l'adozione della presente raccomandazione il trattato non prevede poteri diversi da quelli contemplati dall'articolo 235,

I. RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di adottare una strategia integrata complessiva volta a favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale e a sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione, per realizzare tale obiettivo;
2. a) di sensibilizzare tutti gli operatori del processo educativo e della formazione a tutti i livelli, compresi i responsabili dei materiali didattici, all'importanza:
 - di un'immagine realistica e completa dei ruoli e delle attitudini delle donne e degli uomini nella società, che sia esente da pregiudizi e stereotipi discriminatori,
 - di una condivisione più equilibrata delle responsabilità professionali, familiari e sociali tra donne e uomini e
 - di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale a tutti i livelli;
- b) di incoraggiare, a tutti i livelli di istruzione e di formazione, le ragazze e le donne a partecipare e a esprimersi nella attività educative e formative in modo pieno e attivo sulla stessa stregua dei ragazzi e dell'uomo onde prepararle a svolgere un ruolo attivo nella società, compresa la vita politica, economica, sociale e culturale e in particolare nel processo decisionale;
- c) di sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza della diffusione di un'immagine delle donne e degli uomini che non rafforzi né confermi gli stereotipi discriminatori fondati sulla suddivisione dei compiti in base al sesso;
- d) fatta salva la loro autonomia, di incoraggiare e sostenere gli sforzi delle associazioni e organizzazioni compiuti in tutti i settori della società al fine di promuovere l'accesso delle donne al processo decisionale e una partecipazione equilibrata di donne e uomini negli organi decisionali;
- e) fatta salva la loro autonomia, di incoraggiare e sostenere gli sforzi delle parti sociali intensi a promuovere una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne alle loro attività e di sottolineare la loro responsabilità nella promozione e nella presentazione di candidati donne all'atto della nomina di candidati alle varie cariche in seno a commissioni e comitati pubblici esistenti negli Stati membri e a livello comunitario;
- f) di concepire, di lanciare e di promuovere campagne di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo all'utilità e ai vantaggi per la società nel suo insieme di una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale;

3. a) di promuovere e di migliorare la raccolta e la pubblicazione di dati statistici che consentano di conoscere meglio la presenza relativa di donne e uomini a tutti i livelli del processo decisionale nei campi politico, economico, sociale e culturale;
 - b) di sostenere, sviluppare e suscitare studi quantitativi e qualitativi sulla partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale ed in particolare:
 - sugli ostacoli giuridici, sociali o culturali che impediscono l'accesso e la partecipazione delle persone dell'uno o dell'altro sesso al processo decisionale;
 - sulle strategie che consentono di superare tali ostacoli e
 - sull'utilità e sui vantaggi per la società e per il funzionamento della democrazia di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;
 - c) di promuovere, di sostenere e di suscitare iniziative che creino esempi di buona pratica nei diversi ambiti del processo decisionale e di sviluppare programmi di diffusione e di scambio di esperienze per generalizzare tali azioni;
4. a) di promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini agli organi e alle commissioni governative a tutti i livelli;
 - b) di sensibilizzare le parti interessate all'importanza di prendere iniziative per giungere ad una partecipazione equilibrata di uomini e donne alle cariche pubbliche a tutti i livelli, prestando particolare attenzione alla promozione di composizioni equilibrate di comitati, commissioni e gruppi di lavoro a livello sia nazionale che europeo;
 - c) di prevedere, di attuare o di elaborare un complesso coerente di misure che favoriscano l'uguaglianza nel pubblico impiego e che rispettino il concetto di partecipazione equilibrata al processo decisionale, e di controllare che, qualora le associazioni siano effettuate mediante concorso, le commissioni che devono preparare i testi e quelle che devono svolgere gli esami riflettano il più possibile l'equilibrio tra donne e uomini;
 - d) di incoraggiare il settore privato a rafforzare la presenza femminile a tutti i livelli decisionali, soprattutto adottando o attuando piani di parità e programmi di azioni positive;

II. CHIEDE ALLE ISTITUZIONI, AGLI ORGANI E AGLI ORGANISMI DECENTRATI DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

di elaborare una strategia per giungere ad una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale in seno a ciascuna istituzione, organo e organismo decentrato delle Comunità europee;

III. CHIEDE ALLA COMMISSIONE:

1. di stimolare o di organizzare, nel quadro della decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le parti opportunitarie per le donne e gli uomini (1996-2000), lo scambio sistematico di informazioni e di esperienze su buone pratiche fra gli Stati membri e la valutazione dell'impatto delle misure adottate per giungere a un migliore equilibrio tra le donne e gli uomini nel processo decisionale;
2. di intensificare a tal fine e in quest'ambito il suo impegno di informazione, di sensibilizzazione, di incitamento alla ricerca e promozione di azioni volte alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;

10. 12. 96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 319/15

3. di sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione, la prima volta tre anni dopo l'adozione della presente raccomandazione e in seguito annualmente, sull'attuazione di quest'ultima in base alle informazioni fornite dagli Stati membri nonché dalle istituzioni, organi e organismi decentrati delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FITZGERALD

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
(VERSIONE CONSOLIDATA)

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ⁽¹⁾,

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

⁽¹⁾ Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

(ex articolo 1 del TUE) ⁽¹⁾

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

⁽¹⁾ Il presente rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione dei trattati.

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3

(ex articolo 2 del TUE)

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
- L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
- Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.
- Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 19-1-2026

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

((La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge)).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. **((A tale fine la Repubblica promuove**

con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini)).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; **((armonizzazione dei bilanci pubblici;))** perequazione delle risorse finanziarie; **((19))**
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; **((. . .))** coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. **((19))**

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 122

((Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta)).

LEGGE 23 novembre 2012 , n. 215

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. (12G0237)

Vigente al : 19-1-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali.

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2

Parità di accesso alle cariche elettive
e agli organi esecutivi dei comuni e delle province

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore

qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) all'articolo 33, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da

assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».

Art. 3

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive».

Art. 4

Modifica all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale

1. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».

Art. 5

Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla

consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LEGGE 2 luglio 2004 , n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Vigente al : 19-1-2026

Capo I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell' ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art. 3

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
- b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
- c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
- d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
 - 1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
 - 2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
- f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consigliere regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga

l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

((c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera))

Capo II

Art. 5

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. (5) (6) (7) **((9))**

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

AGGIORNAMENTO (5)

IL D.L. 20 aprile 2020, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) [...];

b) [...];

c) [...];

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione.

Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime".

AGGIORNAMENTO (6)

IL D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, ha disposto

(con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) [...];

b) [...];

c) [...];

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori".

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2020, n. 181, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Limitatamente all'anno 2020, considerato il quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera

a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria. spettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria".

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

(BURC n. 2 del 1 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 7 del 9 febbraio 2005)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 6 febbraio 2010, n. 4; 12 febbraio 2010, n. 6; 28 maggio 2010, n. 12; 29 dicembre 2010, n. 34; 6 giugno 2014, n. 8; 12 settembre 2014, n. 19; 19 novembre 2020, n. 17. Le tabelle A e B allegate alla presente legge sono quelle sostituite dall'art. 4 della l.r. 19 novembre 2020, n. 17; 4 aprile 2025, n. 19).

Art. 1¹

(Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali)²

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello [Statuto](#) della Regione, è fissato in trenta³, oltre il Presidente della Giunta regionale⁴. **Rest** *salva l'applicazione dell'articolo 15, commi 13 e 14, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), così come modificata dalla [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) e dall'articolo 5, comma 1, della [legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#).*⁵
- 2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:
 - a) circoscrizione nord;
 - b) circoscrizione centro;
 - c) circoscrizione sud.⁶
- 2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:
 - a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;
 - b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
 - c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Città metropolitana⁷ di Reggio Calabria.⁸
- 2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna

¹ Il presente articolo, indicato in origine come articolo unico, è stato così numerato dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

² Rubrica inserita dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

³ L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "cinquanta" con la parola "trenta".

⁴ L'art. 1, comma 2, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, aggiunge le parole "compreso il Presidente della Giunta regionale". Successivamente l'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce tali parole "oltre il Presidente della Giunta regionale".

⁵ L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sopprime il secondo periodo del presente comma 2. Successivamente, nel giudizio promosso in via incidentale dal TAR Calabria, la Corte costituzionale, con sentenza n. 243/2016 pubblicata in G.U. 30 novembre 2016, n. 48, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 della l.r. 19/2014 per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

⁶ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

⁷ L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "Provincia" con le parole "Città metropolitana".

⁸ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

- delle province corrispondenti.⁹ Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.¹⁰
3. *Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.*¹¹
 4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)¹², sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali¹³ che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello [Statuto](#). In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali.¹⁴
 5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
 6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della [Costituzione](#), le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. *Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.*¹⁵
 - 6-bis. *[Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione.]*¹⁶
 - 6-ter. *[Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 [L. 154/81](#) e dell'articolo 65 [D.lgs. 267/2000](#) le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica*

⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

¹⁰ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

¹¹ Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8 e poi ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 12 settembre 2014, n. 19. Il testo precedente all'ultima modifica era così formulato: "3. Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse".

¹² Le parole "(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

¹³ L'art. 1, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente comma, con la parola "circoscrizionali".

¹⁴ Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 3, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, nella versione originaria che integra il primo periodo, e poi dal medesimo comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 12 febbraio 2010, n. 6 che introduce il secondo periodo. Vedi anche art. 1, comma 1, lett. f), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

¹⁵ Periodi aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

¹⁶ Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 maggio 2010, n. 12 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

*di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica.*¹⁷

- 6-quater. *La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.*¹⁸
- 6-quinques. *La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta regionale determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale.*¹⁹
- 6-sexies. *Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale ai sensi del comma 6-quinques, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della presente legge e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della [legge regionale 31 maggio 2019, n. 13](#) (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al [d.l. n. 174/2012](#)).*²⁰
- 6-septies. *Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 6-sexies, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza e il reintegro nella carica di Consigliere regionale.*²¹
- 6-octies. *Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della [l. r. 13/2019](#).*²²
7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.
8. *La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.*²³

Art. 1-bis²⁴

(Indizione delle elezioni)

1. *Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.*

¹⁷ Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, comma 1, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), l.r. 6 giugno 2014, n. 8. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza n. 310/2011 pubblicata in G.U. 30 novembre 2011, n. 50, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 46, introduttivo del presente comma.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²⁰ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

²³ Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

²⁴ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

Art. 2²⁵*(Composizione delle liste regionali)*

1. All'articolo 1 della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)²⁶ sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
 - a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "Ventiquattro ²⁷ dei Consiglieri assegnati alla Regione";
 - b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sei²⁸ dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla²⁹ carica di Presidente della Giunta regionale.";
 - c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;
 - d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;
 - e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Più liste circoscrizionali³⁰ possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.".
2. L'articolo 2 della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) è sostituito dal seguente:
"1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze.³¹ Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale³² è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali³³ con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali³⁴ con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La

²⁵ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

²⁶ Le parole "(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)" sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

²⁷ L'art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "Quaranta" con la parola "Ventiquattro".

²⁸ L'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "nove" con la parola "sei".

²⁹ L'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "alta" con la parola "alla".

²⁵ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente articolo, con la parola "circoscrizionali".

³⁰ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente articolo, con la parola "circoscrizionali".

³¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" con le parole "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".

³² L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

³³ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

³⁴ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali³⁵ tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.³⁶ L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale³⁷ collegato alla lista circoscrizionale³⁸ prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale³⁹ il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.”.

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.
4. Ovunque ricorrenti, nella [L. 43/1995](#), la parola "capolista" deve intendersi come "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" e le parole "lista provinciale" e "liste provinciali" devono intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste circoscrizionali".⁴⁰

Art. 3⁴¹

(Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)

1. All'articolo 9, comma quinto, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), le parole "non inferiore ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due terzi".

Art. 4⁴²

(Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario⁴³ sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall' Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#). A tal fine nella

³⁵ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

³⁶ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, ha sostituito le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" con le parole "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

³⁷ L'art. 3, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sopprime le parole "anche non".

³⁸ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

³⁹ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

⁴⁰ Comma integralmente sostituito dall'art.2, comma 1, lettera d). Precedentemente così recitava: "In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

⁴¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

⁴² Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

⁴³ Alinea modificato prima dall'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola "nove" con la parola "sei"; ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, l.r. 12 settembre 2014, n. 19, che sostituisce le parole da "Ai sei seggi" fino a "7 febbraio 2005 n. 1," con le parole "Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario".

applicazione dell'articolo 15 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del⁴⁴ Consiglio regionale»;
- b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:
"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali⁴⁵ collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15⁴⁶, assegna al medesimo gruppo di liste tre⁴⁷ dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito al successivo terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti tre⁴⁸ seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali⁴⁹ non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).";
- c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali⁵⁰ collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15⁵¹, assegna al medesimo gruppo di liste i sei⁵² seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);";

- d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

- e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali⁵³ collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento⁵⁴ dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento⁵⁵ del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali

⁴⁴ L'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "dei" con la parola "del".

⁴⁵ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁴⁶ L'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "25" con la parola "15".

⁴⁷ L'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, come modificato dall'art. 1, comma 2, l.r. 12 febbraio 2010, n. 6, sostituisce la parola "cinque" con la parola "quattro". Successivamente l'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "quattro" con la parola "tre".

⁴⁸ L'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "cinque" con la parola "tre".

⁴⁹ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁵⁰ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁵¹ L'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "25" con la parola "15".

⁵² L'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "nove" con la parola "sei".

⁵³ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

⁵⁴ L'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce le parole "55 per cento" con le parole "60 per cento". Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sostituisce le parole "60 per cento" con le parole "55 per cento".

⁵⁵ L'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce le parole "55 per cento" con le parole "60 per cento". Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sostituisce le parole "60 per cento" con le parole "55 per cento".

seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.⁵⁶”;

f) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1;”.;⁵⁷

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. *Non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, della [legge 17 febbraio 1968 n. 108](#).*

⁵⁶ Ultimi 2 periodi aggiunti dall'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

⁵⁷ Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

TABELLA A

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA**

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
Lista Circoscrizionale 1 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 10 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
Lista Circoscrizionale 2 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 11 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 3 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 12 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 4 _____ (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 13 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 5 _____ (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 14 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 6 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 15 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 7 _____ (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 16 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 8 _____ (Voti di preferenza)		Lista Circoscrizionale 17 _____ (Voti di preferenza)	
Lista Circoscrizionale 9 _____ (Voti di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizionale 18 _____ (Voti di preferenza)	

Segue: TABELLA A

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale indicazione delle preferenze.

A destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ogni lista circoscrizionale, sono stampati il nome e il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circoscrizionali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circoscrizionali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione.

TABELLA B

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA**

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA (Data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE (Denominazione della Circoscrizione)		
SCHEDA PER LA VOTAZIONE		
<table><tr><td> FIRMA DELLO SCRUTATORE </td><td> BOLLO DELLA SEZIONE </td></tr></table>	FIRMA DELLO SCRUTATORE 	BOLLO DELLA SEZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE 	BOLLO DELLA SEZIONE	

Per comodità di consultazione si riporta, in appendice alla presente legge (della quale non costituiscono parte integrante), il testo degli articoli 1 e 2 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 e il testo degli articoli 9, 15 e 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, coordinati con le modifiche regionali apportate, rispettivamente, dall'art. 2 e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la cui efficacia è pertanto limitata unicamente alla Regione Calabria.

APPENDICE

Legge 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Art. 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. *Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione* sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni.¹
3. *Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.*² La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](#). In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. *[Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari*

¹ L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, sostituisce le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" con le parole "Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione". Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola "Quaranta" con la parola "Ventiquattro".

² Primo periodo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8; il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali."

sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.³

5. *Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.*⁴
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.⁵
7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: "d) da almeno 2000 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti."
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta.⁶
9. *Più liste circoscrizionali⁷ possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.*⁸
10. L'articolo 13 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza."
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 2

1. *La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze⁹. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della*

³ **Comma abrogato dall' art. 1, comma 400, lett. f), l. 27 dicembre 2013, n. 147.**

⁴ **Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.**

⁵ **La Corte costituzionale, con sentenza n. 422/95 pubblicata in G.U. 20 settembre 1995, n. 39 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, legge 23 febbraio 1995, n. 43.**

⁶ **Ultimo periodo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1: tale periodo è così formulato: "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo."**

⁷ **L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".**

⁸ **Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 7 febbraio 2005; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate."**

⁹ **L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" con le parole "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".**

Giunta regionale cui la lista circoscrizionale¹⁰ è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali¹¹ con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali¹² con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali¹³ tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza¹⁴. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale¹⁵ prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale¹⁶ il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.¹⁷

N.B. – Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, in ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

¹⁰ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

¹¹ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

¹² L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

¹³ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

¹⁴ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, ha sostituito le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" con le parole "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

¹⁵ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

¹⁶ L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

¹⁷ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 2, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "2. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.".

Legge 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Articolo 9¹⁸

Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione³; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e *non inferiore a due terzi*¹⁹ arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

¹⁸ Vedi art. 1, comma 4, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

¹⁹ L'art. 3, comma 1, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, sostituisce le parole "non inferiore ad un terzo" con le parole: "non inferiore a due terzi".

- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che

non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residui. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residui di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residui. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e *proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale*²⁰;
- 3) *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali*²¹ *collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito al successivo terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali*²² *non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).*²³ A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
- 4) *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali*²⁴ *collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);*²⁵
- 5) *proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;*²⁶

²⁰ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

²¹ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²² L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²³ Periodo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 7 febbraio 2005 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).".

²⁴ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²⁵ Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "4. qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;".

²⁶ Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) *nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali²⁷ collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;²⁸*
- 8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 +sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

*Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.*²⁹

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

²⁷ L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

²⁸ Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 7 febbraio 2005 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;"

²⁹ Disposizioni non applicabili alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16

Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

*Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.*³⁰

³⁰ **Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.**

Giunta Regionale della Campania

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 4, 11 ottobre 2011, n. 16, 7 agosto 2014, n. 16, 6 febbraio 2015, n. 3, 15 luglio 2020, n. 28, 11 novembre 2024, n. 17 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 - 5 giugno 2013, n. 118.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 27 marzo 2009, n. 4.**“LEGGE ELETTORALE”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Principi

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto.

Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'articolo 9 della legge n. 108/1968 per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori. (1)

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal

Giunta Regionale della Campania

candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 108/1968.

Art. 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste

1. *La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge. Le liste devono essere presentate:*

a) da almeno 125 e da non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 165 e da non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 290 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 330 e da non più di 460 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. (6)

2. *In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori:*

a) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni;

b) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni. (2)

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

Giunta Regionale della Campania

Art. 4

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
 2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
 3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
 4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
 5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.
-

Art. 5

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
 2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
 3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
-

Art. 6

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
 2. (7)
 3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.
-

Art. 7

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del

Giunta Regionale della Campania

tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di coalizione attribuita al gruppo di liste collegate a ciascun candidato Presidente, sommando le cifre elettorali regionali di ogni gruppo di liste provinciali che ne fanno parte. Costituisce cifra elettorale regionale di coalizione anche il singolo gruppo di liste che è collegato da solo ad un candidato Presidente; (8)

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del 2,5 per cento dei voti validi; (3)

e) divide le cifre elettorali regionali di coalizione successivamente per 1,2,3,4.... e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, precede il quoziente della coalizione che ha ottenuto la maggior cifra elettorale regionale; (9)

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo il numero di seggi spettanti a ciascuna delle coalizioni di liste o a singola lista collegata ad un candidato Presidente. L'ufficio verifica che la coalizione di liste o la singola lista collegata al Presidente risultato eletto abbia ottenuto almeno trenta seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore l'Ufficio attribuisce il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, sottraendolo dagli ultimi quozienti assegnati alle coalizioni di liste o singola lista non collegate al Presidente eletto; (4)

g) procede alla ripartizione dei seggi da assegnare ai gruppi di liste che fanno parte di ognuna delle coalizioni. A tal fine si sottraggono dalla cifra elettorale di coalizione i voti dei gruppi di liste che

Giunta Regionale della Campania

non sono state ammesse al riparto secondo la lettera d) e si divide il numero così ottenuto per il numero di seggi spettanti alla coalizione ai sensi della lettera f) aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, eccezion fatta per quelle che non hanno raggiunto la soglia prevista alla lettera d), per il quoziente elettorale della coalizione alla quale appartengono, ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
(10)

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);
- b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

- a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
- b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
- c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;
- d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Giunta Regionale della Campania**Art. 7bis (11)**

(Sospensione dalla funzione di Consigliere regionale)

1. *La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di consigliere.*
 2. *La disposizione di cui al comma 1 decorre dalla XII legislatura.*
-

Art. 8**Surrogazioni**

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.
 2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.
-

Art. 9**Supplenza**

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi *dell'articolo 7bis della presente legge o dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento*, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8. **(5)**
 2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza *o, nel caso disciplinato dall'articolo 7bis, le dimissioni*, si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8. **(12)**
-

Art. 10**Rappresentanza di genere**

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
 2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
 3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.
 4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
-

Art. 11**Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali**

1. E' garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

Giunta Regionale della Campania

2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

27 marzo 2009

Bassolino

Note

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 4.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 28 e in seguito modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(3) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 1, comma 196, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 e in seguito modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 2) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(4) Lettera sostituita dapprima dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3 e in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 4) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(5) Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16, successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 118 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24, prima serie speciale) ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 2 della legge regionale 16/2011 con la conseguente estensione della dichiarazione di illegittimità alle parole aggiunte dal citato articolo 2; in seguito il comma è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(7) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(8) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(9) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 3) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(10) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 5) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(11) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(12) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (1)**Numero della legge: 2****Data: 13 gennaio 2005****Numero BUR: 2 S.O. 9****Data BUR: 20/01/2005**

L.R. 13 Gennaio 2005, n. 2

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (1)

Sommario

Art. 1 (Recepimento)

Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

Art. 3 (Composizione del Consiglio regionale)

Art. 4 (Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi)

Art. 5 (Indizione delle elezioni)

Art. 5bis (Scheda elettorale e preferenza di genere)

Art. 6 (Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

Art. 7 (Cause di ineleggibilità)

Art. 8 (Liste e candidature)

Art. 9 (Spese per la campagna elettorale)

Art. 9bis (Gestione del procedimento elettorale)

Art. 10 (Urgenza)

Art. 1

(Recepimento)

1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche. Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle predette leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione. (2)

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

Art. 2

(Elezione diretta del Presidente della Regione.

Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. (3)

3. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

5. E' altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) o d); o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio. (4)

5 bis. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. (5)

Art. 3 (6)

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto, di cui quattro quinti sono eletti con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, e un quinto sono eletti secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

2. In ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Art. 4 (7)

(Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi)

1. Il territorio della Regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale.

2. La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

3. La ripartizione dei seggi di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 5 (8)

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale. Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dagli articoli 19, comma 4, 43 e 44 dello Statuto, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

2. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 5 bis (9)**(Scheda elettorale e preferenza di genere)**

1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

Art. 6 (10)**(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)**

1. terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall'articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della l. 108/1968 e successive modifiche, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Regione e al riparto dei restanti seggi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione. La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni; individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegati a ciascun candidato Presidente. Individua il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

b) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi

assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio;

c) terminate le operazioni di cui alla lettera b), qualora residuino seggi da assegnare, tali seggi sono ripartiti tra il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegati ai candidati Presidenti non eletti secondo le modalità di cui alla lettera d), secondo periodo;

d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio.

3. Terminate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

4. Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, ai sensi del comma 2, lettera b), secondo, terzo, quarto e quinto periodo, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato, ai sensi del comma 3, alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 2, lettere c) e d), è sottratto il seggio attribuito con il resto o la cifra elettorale minore tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è corrispondentemente sottratto il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base alle operazioni di cui al presente articolo.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

7. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 7

(Cause di ineleggibilità)

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della regione, il sindaco della Città metropolitana di Roma capitale e i sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai ventimila abitanti. (11)
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 8

(Liste e candidature)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968 le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. (12)

2. Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista. (13)

2 bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente da tale onere ai sensi dei commi 1 e 2. (13)

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione. (14)

4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

5. Il numero 4 dell'ottavo comma dell'articolo 9 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:

“4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.”.

5 bis. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati nell'ambito dei seguenti limiti:

- a) da ventidue a trentadue nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale;
- b) da quattro a sei nelle circoscrizioni delle Province di Latina e di Frosinone;
- c) da due a quattro nella circoscrizione della Provincia di Viterbo;
- d) due nella circoscrizione della Provincia di Rieti. (15)

Art. 9

(Spese per la campagna elettorale)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l. 43/1995 la cifra di “euro 30.987,41” è sostituita con “euro 50.000,00” e la cifra di “euro 0,01” è sostituita con “euro 0,03”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l. 43/1995 la cifra di “euro 1,00” è sostituita con “euro 1,50”.

Art. 9 bis (16)

(Gestione del procedimento elettorale)

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese, con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.

Art. 10

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

- (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 20 gennaio 2005, n. 2, s.o. n. 9
- (2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (3) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (5) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (6) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (7) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (8) Articolo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (9) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (10) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (11) Comma modificato dall'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (12) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (13) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (14) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (15) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10
- (16) Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2004, n. 27

Titolo: Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

Pubblicazione: ([B.U. 18 dicembre 2004, n. 135](#))

Stato: Vigente

Tema: [ORDINAMENTO ISTITUZIONALE](#)

Settore: [ASPETTI ISTITUZIONALI](#)

Materia: [Elezioni](#)

Note: La Corte costituzionale, con sentenza 3/2006, si è espressa su questa legge regionale.

Sommario

[TITOLO I Disposizioni generali](#)

[Art. 1 \(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale\)](#)

[Art. 2 \(Elettorato attivo\)](#)

[Art. 3 \(Elettorato passivo\)](#)

[Art. 3 bis \(Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale\)](#)

[Art. 4 \(Composizione del Consiglio regionale\)](#)

[Art. 5 \(Durata in carica\)](#)

[Art. 6 \(Circoscrizioni elettorali\)](#)

[TITOLO II Procedimento elettorale](#)

[Art. 7 \(Indizioni delle elezioni\)](#)

[Art. 8 \(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale\)](#)

[Art. 9 \(Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni\)](#)

[Art. 10 \(Presentazione delle liste di candidati\)](#)

[Art. 10 bis \(Limiti di candidatura nelle liste provinciali\)](#)

[Art. 11 \(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta\)](#)

[Art. 12 \(Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati\)](#)

[Art. 13 \(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta\)](#)

[Art. 14 \(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione\)](#)

[Art. 15 \(Norme speciali per gli elettori\)](#)

[Art. 16 \(Scheda elettorale e modalità di votazione\)](#)

[Art. 17 \(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale\)](#)

[Art. 18 \(Clausola di sbarramento\)](#)

[Art. 19 \(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale\)](#)

[Art. 20 \(Surrogazioni\)](#)

[Art. 21 \(Supplenza\)](#)

[TITOLO III Convalida e contenzioso](#)

[Art. 22 \(Convalida degli eletti\)](#)

[Art. 23 \(Ricorsi\)](#)

[TITOLO IV Norme finali e transitorie](#)

[Art. 24 \(Spese\)](#)

[Art. 25 \(Norme finali\)](#)

[Art. 26 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

[Allegati](#)

Art. 1

(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#) nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#) e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Art. 3

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 3

Così modificato dall'[art. 1, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#).

Art. 3 bis

(Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale)

1. I soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
2. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive.
- 2 bis.** L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 20. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21.
3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 2 bis e fino all'entrata in vigore di un'apposita legge regionale, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali, si applicano le norme sull'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente.

Nota relativa all'articolo 3 bis

Aggiunto dall'[art. 2, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#). Così modificato dall'[art. 1, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#).

Ai sensi dell'[art. 11, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#), la disposizione di cui al comma 2 di questo articolo, nel testo introdotto dall'art. 2 della medesima legge, si applica avuto riguardo alle legislature successive a quella di entrata in vigore della citata legge.

Ai sensi del [comma 4 dell'art. 3, l.r. 18 novembre 2019, n. 37](#), le disposizioni di cui al comma 2 bis di questo articolo introdotto dall'[articolo 1 della l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#), si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima [l.r. 37/2019](#).

Il testo di questo articolo prima della promulgazione della [l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#), è il seguente:

'Art. 3 bis (Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale)

1. I soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
2. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive.

3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 e fino all'entrata in vigore di un'apposita legge regionale, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali, si applicano le norme sull'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente'.

Art. 4

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da trenta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Trenta seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).

Nota relativa all'articolo 4

Così sostituito dall'[art. 3, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#).

Art. 5

(Durata in carica)

1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'[articolo 122, primo comma, della Costituzione](#), salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

Art. 6

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
2. La ripartizione dei trenta seggi di cui all'articolo 4, comma 2, tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nota relativa all'articolo 6

Così modificato dall'[art. 4, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#), e dall'[art. 1, l.r. 16 giugno 2025, n. 11](#).

TITOLO II

Procedimento elettorale

Art. 7

(Indizioni delle elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo, in un'unica giornata, nel periodo che intercorre tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'[articolo 126, primo comma, della Costituzione](#), le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.

1 bis. Le operazioni di votazione si svolgono di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno cinquantacinque giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

- a) ai sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- b) ai presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di provincia della Regione;
- c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
- d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il dirigente della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Nota relativa all'articolo 7

Così modificato dall'[art. 5, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#).

Art. 8

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 8 della legge 108/1968](#).

Art. 9

(Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.
5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.
6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 9

Così modificato dall'[art. 6, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#) e dall'[art. 2, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#).

Art. 10

(Presentazione delle liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate ai sensi del [primo comma dell'articolo 9 della legge 108/1968](#) alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste sono presentate:
 - a) da almeno 245 e da non più di 490 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
 - b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.
3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'[articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53](#), come sostituito dall'[articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130](#), e successivamente modificato dall'[articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120](#). Deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
- 3 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per le liste di partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni, sono espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi o a componenti politiche del gruppo misto presenti nell'Assemblea legislativa, nonché le liste, anche con contrassegno composito, che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare costituito alla Camera o al Senato.
- 3 ter. La corrispondenza a gruppi o a componenti politiche del gruppo misto è certificata dal Presidente del rispettivo gruppo consiliare. La dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare costituito alla Camera o al Senato è rilasciata dal Presidente del relativo gruppo.
4. Nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di quindicimila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso gli organi di informazione.
- 4 bis. I Comuni sono esonerati dall'obbligo di apertura degli uffici nel caso di festività che ricadono nei primi sette giorni del periodo di apertura per la sottoscrizione delle liste dei candidati previsto dal comma 4.
5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
7. (Abrogato)
8. Alla lista dei candidati sono allegati:
 - a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine

improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'[articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;

3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.

È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 2, il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Nota relativa all'articolo 10

Così modificato dall'[art. 7, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#); dall'[art. 3, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#); dall'[art. 3, l.r. 18 novembre 2019, n. 37](#); dall'[art. 7, l.r. 2 dicembre 2019, n. 39](#); dall'[art. 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 24](#); dagli artt. 2 e 4, [l.r. 16 giugno 2025, n. 11](#), e dall'[art. 14, l.r. 1 agosto 2025, n. 21](#).

Ai sensi del [comma 2 dell'art. 5, l.r. 2 luglio 2020, n. 24](#), ai fini della prevenzione e della riduzione del contagio da Covid-19, nel corso del procedimento elettorale relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale nell'anno 2020 il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati, indicato al comma 2 di questo articolo, è ridotto ad un quarto.

Art. 10 bis

(Limiti di candidatura nelle liste provinciali)

1. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale possono presentarsi come candidati alla carica di consigliere regionale in una sola delle circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 dell'articolo 6.

2. I candidati alla carica di consigliere regionale possono presentarsi in una sola delle circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 dell'articolo 6.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste provinciali, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti i limiti indicati ai commi 1 e 2, partendo dalla lista presentata per ultima.

4. L'Ufficio centrale regionale rinvia agli Uffici centrali circoscrizionali le liste stesse, modificate ai sensi del comma 3, entro le dodici ore successive al loro ricevimento.

Nota relativa all'articolo 10 bis

Aggiunto dall'[art. 2, l.r. 2 luglio 2020, n. 24](#). Così modificato dall'[art. 3, l.r. 16 giugno 2025, n. 11](#).

Ai sensi del [comma 1 dell'art. 5, l.r. 2 luglio 2020, n. 24](#), le disposizioni previste da questo articolo, aggiunto dall'[art. 2 della medesima l.r. 24/2020](#), si applicano a decorre dalle elezioni regionali relative alla XII Legislatura.

Art. 11

(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'[articolo 8, terzo comma, della legge 108/1968](#), entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori.
2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in almeno tre circoscrizioni. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste.
3. La presentazione della candidatura è altresì accompagnata da un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 10.
- 3 bis.** La presentazione della candidatura è redatta su appositi modelli predisposti dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, nel rispetto del presente articolo e dell'[articolo 9 della legge 108/1968](#) per le parti compatibili e deve, in particolare, contenere l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura medesima, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale. Per l'accettazione della candidatura si applica in particolare il comma 8 dell'articolo 10 della presente legge.
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 11

Così modificato dall'[art. 4, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#); dall'[art. 3, l.r. 18 novembre 2019, n. 37](#), e dall'[art. 3, l.r. 2 luglio 2020, n. 24](#).

Art. 12

(Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
 - a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito o secondo le modalità previste al comma 3 bis dell'articolo 10, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);
 - b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'[articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 10, comma 8, lettera b);
 - c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
 - d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
 - e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 10, comma 6, dei candidati di ogni lista.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.
5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Nota relativa all'articolo 12

Così modificato dall'[art. 8, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#), e dall'[art. 5, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#).

Art. 13

(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta)

1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:
 - a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 11, e dichiara non valide le candidature che non

- rispondano a tali disposizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);
- b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'[articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), e successive modificazioni e integrazioni;
- c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.
2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati ed agli uffici centrali circoscrizionali.
4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Nota relativa all'articolo 13

Così modificato dall'[art. 6, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#).

Art. 14

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende inoltre il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 13, comma 4. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:
- a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 10, comma 9, lettera a);
- b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 10, comma 9, lettera b), appositamente convocati;
- c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.
2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della [legge 108/1968](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 16 e all'allegato A alla presente legge.

Art. 15

(Norme speciali per gli elettori)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità indicate all'[articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136](#) (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), e dell'[articolo 10 del d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299](#).

Nota relativa all'articolo 15

Così modificato dall'[art. 9, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#).

Art. 16

(Scheda elettorale e modalità di votazione)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un

secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.

9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

Nota relativa all'articolo 16

Così modificato dall'[art. 7, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#).

Art. 17

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Art. 18

(Clausola di sbarramento)

1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

Art. 19

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'[articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968](#), a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione

stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);
- b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);
- c) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
- d) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;
- e) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale i fini della riserva di un seggio per il relativo candidato Presidente, da effettuare con le modalità di cui al comma 6, lettera c);
- f) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:

- 1) n. 19 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 2) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40 per cento ed inferiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.

Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1) e 2) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.

I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1) e 2) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);

h) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
- b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

- a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
 - b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
 - c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.
- 7.** Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito

la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Nota relativa all'articolo 19

Così modificato dall'[art. 10, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5](#), e dall'[art. 8, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#).

Art. 20 (Surrogazioni)

1. Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.

2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6, lettera b) e comma 3, lettera c).

Art. 21 (Supplenza)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'[articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16](#), e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 20.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 20.

TITOLO III **Convalida e contenzioso**

Art. 22 (Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 23 (Ricorsi)

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della [legge 23 dicembre 1966, n. 1147](#) e le disposizioni di cui all'[articolo 19 della legge 108/1968](#).

TITOLO IV **Norme finali e transitorie**

Art. 24 (Spese)

1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla [legge 108/1968](#) e dalla successiva legislazione statale vigente in materia. Le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.

Nota relativa all'articolo 24

Così modificato dall'[art. 20, l.r. 18 aprile 2019, n. 8](#).

Art. 25 (Norme finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo [Statuto regionale](#); esse non si applicano comunque alle elezioni regionali dell'anno 2005.
2. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge.

Nota relativa all'articolo 25

Così sostituito dall'[art. 1, l.r. 1 febbraio 2005, n. 5](#).

Art. 26 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati

[Scarica allegato A in formato pdf](#)

Nota relativa all'allegato

Così sostituito dall'[art. 9, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36](#).

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 31

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014



**Visualizza tutto il
testo**



**Torna
all'indice**

Art. 14

- Espressione del voto

1. Ciascuna elettrici ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.
2. Nel caso in cui l'elettrici e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.
3. Ciascuna elettrici ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.
4. Nel caso in cui l'elettrici e l'elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
5. Nel caso in cui l'elettrici e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
6. Nel caso in cui l'elettrici e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.



**Visualizza tutto il
testo**



**Torna
all'indice**

Note del Redattore:

[1] Si veda l'art. 1 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 75 .

[2] Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

[4]  Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

[5]  Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.

Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

Corte Costituzionale, Sentenza, (ud. 15-12-2009) 14-01-2010, n. 4**ELEZIONI****Questioni di legittimità costituzionale****REGIONE****Campania****Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo**SENTENZA**

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-16 giugno 2009, depositato in cancelleria il 18 giugno 2009 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli *artt. 3, 48 e 51 della Costituzione* e dell'*art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

1.1.- Il ricorrente, dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni impugnate, si sofferma sulle ragioni di censura dell'*art. 2, comma 2, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009*. In particolare, le norme indicate violerebbero l'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999*, in quanto prevedono che i candidati alla Presidenza della Giunta regionale siano collegati a liste o a coalizioni di liste provinciali, mentre l'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999* stabilisce che, «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'*articolo 122 della Costituzione*», sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.

Al riguardo, la difesa erariale evidenzia come, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, il nuovo statuto della Regione Campania non fosse stato ancora promulgato e quindi non fosse entrato in vigore. Di conseguenza, la Regione non avrebbe potuto emanare norme elettorali confliggenti con l'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999* (è richiamata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003).

1.2.- Sono impugnati anche gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, nella parte in cui prevedono un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il suddetto premio di maggioranza è individuato nella misura del sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

A tal proposito, il ricorrente svolge argomentazioni analoghe a quelle formulate con riferimento alla precedente questione, rilevando che il premio di maggioranza stabilito dalle norme censurate non è previsto dall'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999*, il quale, come già detto, si applica fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali regionali.

La difesa erariale aggiunge che le norme impugnate non riguardano aspetti di dettaglio ma profili relativi alla composizione del Consiglio regionale, con conseguente incidenza sui meccanismi di formazione delle maggioranze. Il ricorrente, inoltre, richiama la *legge 21 dicembre 2005, n. 270* (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), evidenziando come essa preveda un premio di maggioranza nella misura di trecentoquaranta seggi alla Camera dei deputati e del cinquantacinque per cento dei seggi assegnati a ciascuna Regione al Senato.

Corte Costituzionale Sentenza n. 4 del 14-01-2010.

1.3.- Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 4, comma 3, della legge regionale in esame, il quale dispone: «L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

La difesa erariale ritiene che la norma in questione, «presumibilmente ispirata alla idea politica delle "quote rosa"», si risolva «in una evidente menomazione dell'elettorato passivo e di quello attivo».

In particolare, sotto il primo profilo, sarebbe violato l'art. 3 Cost., in quanto la norma introdurrebbe «una limitazione disuguagliante» nell'espressione del voto per la seconda preferenza. In altre parole, i candidati appartenenti al medesimo genere o sesso sarebbero «discriminati e resi disuguali» nel momento in cui l'elettore esprime la seconda preferenza. Sarebbe violato anche l'art. 51, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata prevedrebbe un limite di accesso, legato al sesso, per la seconda preferenza e quindi «un'impropria ragione di ineleggibilità».

Sotto il profilo dell'elettorato attivo, l'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 si porrebbe in contrasto con l'art. 48 Cost., in quanto la limitazione di genere per la seconda preferenza renderebbe il voto non libero.

2.- Nel giudizio si è costituita la Regione Campania eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.

2.1.- Quanto ai primi due motivi di ricorso, la resistente osserva come essi si fondino su presupposti ricostruttivi analoghi, posto che la Regione, secondo la difesa erariale, non avrebbe potuto approvare norme elettorali in contrasto con le disposizioni statali vigenti, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto. Solo per tale ragione, la legge reg. n. 4 del 2009, nella parte in cui presenta un contenuto confliggente con quanto stabilito dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, sarebbe illegittima.

2.1.1.- La difesa regionale ricostruisce il procedimento di approvazione della legge elettorale (legge reg. n. 4 del 2009) e dello statuto (legge reg. 28 maggio 2009, n. 6), precisando che il 20 febbraio 2009 lo statuto della Regione Campania è stato approvato in seconda deliberazione, il successivo 26 febbraio si è provveduto alla relativa pubblicazione notiziale, ai fini di un'eventuale richiesta di referendum (che non vi è stata), il 28 maggio 2009 lo statuto medesimo è stato promulgato, il 3 giugno 2009 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed il 18 giugno è entrato in vigore.

Nel frattempo, la legge elettorale è stata pubblicata in data 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo; dunque, il relativo iter di formazione si è concluso dopo che il testo statutario era stato approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione, ma prima che esso fosse promulgato ed entrasse in vigore.

Al riguardo, la resistente evidenzia come l'Avvocatura generale dello Stato contesti soltanto una «illegittimità formale, per così dire temporale», nell'adozione di una disciplina, «in quanto indirettamente condizionata dalla scelta di sistema affidata allo statuto che (allora) non risultava ancora entrato in vigore».

La difesa regionale si sofferma, quindi, sulla ratio dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, il quale sarebbe volto ad evitare che, in assenza dello statuto e della conseguente individuazione della forma di governo regionale, gli elettori possano essere chiamati a rinnovare il Consiglio con una disciplina elettorale non del tutto coerente con il sistema ancora in vigore.

L'ipotesi anzidetta sarebbe però ormai irrealizzabile nel caso di specie, in quanto il nuovo statuto, successivamente alla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge reg. n. 4 del 2009 (datata 21 maggio 2009), è stato promulgato e pubblicato, entrando in vigore lo stesso giorno (18 giugno 2009) in cui è stato depositato presso la Corte costituzionale il presente ricorso.

Corte Costituzionale Sentenza n. 4 del 14-01-2010.

La Regione Campania aggiunge che, pertanto, l'applicazione della legge elettorale impugnata avverrà nella vigenza del nuovo statuto e nel rispetto delle finalità che il legislatore costituzionale ha inteso fissare.

Per le ragioni anzidette, la resistente ritiene che il ricorso sia, per questa parte, improcedibile «per cessazione della materia del contendere e/o per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la situazione, nell'attualità, impedisce il verificarsi dell'evento temuto».

2.1.2.- Ancora con riguardo alle censure mosse in relazione all'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999*, la difesa regionale evidenzia come sarebbe stato irragionevole attendere l'entrata in vigore dello statuto prima di affrontare l'iter costitutivo della nuova legge elettorale, potendosi prospettare l'eventualità di un rinnovo del Consiglio regionale e dell'elezione del Presidente della Giunta con il precedente sistema elettorale ma nella vigenza di una nuova (ed eventualmente diversa da quella attuale) forma di governo.

Al riguardo, la Regione Campania ritiene di aver seguito il percorso corretto, delineato dalla norma costituzionale transitoria. In particolare, osserva la difesa regionale, l'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999* non vieta, in assenza del nuovo statuto, l'approvazione di una nuova legge elettorale, ma prevede che «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali» l'elezione del Presidente e del Consiglio avvenga secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente e dalla disciplina transitoria prevista dal citato art. 5.

In definitiva, secondo la resistente, «la mancata approvazione dello statuto unitamente alle leggi elettorali costituisce condizione per l'applicazione della norma transitoria in un determinato ambito territoriale». Di conseguenza, il rapporto fra le due fonti (legge elettorale regionale e disposizione transitoria) non sarebbe configurabile in termini di «validità/invalidità», ma di «applicazione/disapplicazione», potendo la nuova legge elettorale regionale trovare applicazione solo dopo l'entrata in vigore dello statuto.

Sulla base delle anzidette considerazioni, la difesa regionale conclude per l'inammissibilità del ricorso.

2.1.3.- Nel merito, la resistente deduce l'infondatezza delle questioni concernenti la previsione di un collegamento del candidato Presidente della Giunta regionale a liste o a coalizioni di liste provinciali, e di un premio di maggioranza pari al sessanta per cento dei seggi. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Regione Campania rileva come l'Avvocatura generale faccia «inspiegabilmente riferimento» alla *legge n. 270 del 2005*, concernente le norme elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sulla questione degli spazi consentiti al legislatore regionale, nell'ipotesi in cui non siano ancora entrati in vigore i nuovi statuti, la difesa della Regione richiama la sentenza n. 196 del 2003, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili gli interventi regionali riguardanti «aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'*art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999*». Secondo la resistente, la previsione contenuta nell'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999*, secondo cui «sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali», riguarderebbe un «profilo procedurale» e sarebbe conseguenza di una «modalità organizzativa del corpo elettorale e dei seggi scelta dalla legislazione statale, ma che non attiene ai principi fondamentali e non modifica il sistema».

A conclusioni analoghe la Regione Campania giunge con riferimento alle norme che prevedono un premio di maggioranza. Dopo aver ribadito l'inconferenza del richiamo alla *legge n. 270 del 2005*, la resistente sottolinea come la *legge 2 luglio 2004, n. 165* (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) si limiti ad enunciare, tra i principi fondamentali in materia, quello della «individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze» (art. 4, comma 1, lettera a).

2.2.- Infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, la resistente evidenzia come la norma impugnata riguardi esclusivamente l'esercizio della facoltà di espressione della seconda preferenza e sia finalizzata a «garantire, anche di fatto, oltre che astrattamente, il paritario accesso alle cariche elettive, attraverso provvedimenti positivi». Al riguardo, sono richiamati la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2003 ed alcuni interventi di innovazione del quadro normativo: la *legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), che ha modificato gli statuti speciali

attribuendo alle leggi elettorali delle Regioni ad autonomia differenziata il compito di promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi; *l'art. 117, settimo comma, Cost.*, introdotto dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che reca un'analoga previsione; infine, la *legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1* (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione).

In definitiva, secondo la resistente, la disciplina regionale impugnata si inserirebbe con coerenza in un contesto normativo complessivamente volto a promuovere la effettiva parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

3.- In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione.

3.1.- In particolare, con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. n. 4 del 2009, la resistente ribadisce l'inammissibilità delle questioni prospettate e sottolinea come, nelle more del presente giudizio, la legge elettorale, pubblicata dopo l'approvazione dello statuto in seconda deliberazione, non abbia trovato applicazione. Paradossalmente, invece, l'eventuale accoglimento del presente ricorso obbligherebbe a far svolgere le elezioni regionali, ormai prossime, sulla base di regole (quelle statali) non coerenti con il mutato quadro statutario.

La difesa regionale aggiunge che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale vanificherebbe in modo irragionevole l'attività legislativa posta in essere dalla Regione in materia elettorale, proprio allo scopo di dare attuazione al nuovo statuto. Si evidenzia, inoltre, come la ratio della previsione dell'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999* sia quella di realizzare una piena integrazione fra la normativa elettorale e la forma di governo delineata dal nuovo statuto; obiettivo, che, con il presente ricorso, rischia di «essere posto in discussione, ma, per così dire, a parti invertite (applicazione della normativa elettorale originaria, in vigore del nuovo statuto)».

Secondo la Regione Campania, l'unico interesse del Governo, nella circostanza in esame, poteva essere quello di ottenere la garanzia circa la non applicazione della nuova legge elettorale in assenza del nuovo statuto. Pertanto, a tutto concedere, la difesa erariale avrebbe dovuto impugnare l'*art. 12 della legge reg. n. 4 del 2009* nella parte in cui non rinvia gli effetti della legge in parola all'entrata in vigore del nuovo statuto. Al contrario, il citato *art. 12* non è stato censurato; peraltro, siffatta evenienza è ormai del tutto superata, stante l'entrata in vigore dello statuto regionale.

Nel merito, la Regione Campania insiste per l'infondatezza del ricorso, riprendendo le medesime argomentazioni già sviluppate nell'atto di costituzione.

3.2.- In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4, comma 3, della legge* impugnata, la difesa regionale ritiene che la valutazione compiuta dal ricorrente non colga il proprium della normativa in esame, la quale non limita affatto la libera determinazione e non impone scelte ma «offre possibilità ulteriori all'elettorato» (attraverso l'eventuale seconda preferenza) ed in questa eventualità persegue un obiettivo del tutto coerente con il quadro costituzionale (*artt. 51 e 117 Cost.*), comunitario ed internazionale in materia di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

3.2.1.- La resistente sottolinea inoltre il carattere «neutro» del sistema di preferenza previsto, che è finalizzato a dare attuazione ai nuovi disposti costituzionali, «svolgendo una funzione chiaramente antidiscriminatoria». Al riguardo, la difesa regionale assume che: a) il legislatore campano avrebbe potuto prevedere soltanto una preferenza, senza che ciò potesse qualificarsi come limite al diritto di voto; pertanto, la norma in esame ha consentito un'opportunità in più, assicurando la piena libertà per l'elettore di avvalersi o meno di tale possibilità; b) la condizione apposta all'esercizio della seconda preferenza non si traduce nella previsione di un requisito ulteriore di eleggibilità o di candidabilità dei singoli cittadini; infatti, il divieto di una doppia preferenza omogenea opera indistintamente sia nell'ipotesi di due preferenze di genere maschile, sia di due preferenze di genere femminile; c) la sanzione dell'annullamento riguarda esclusivamente la seconda preferenza e non l'espressione del voto tout court.

3.2.2.- La Regione Campania passa, quindi, all'esame delle sentenze n. 422 del 1995 e n. 49 del 2003 della Corte costituzionale, evidenziando come nella seconda pronuncia siano state valorizzate le «novità

Corte Costituzionale Sentenza n. 4 del 14-01-2010.

di sistema» introdotte nel lasso di tempo intercorso fra le due decisioni. In particolare, la resistente osserva che nella sentenza n. 422 del 1995 la Corte, pronunciandosi negativamente sulle c.d. quote rosa, ha posto l'accento sul principio di eguaglianza formale, sull'illegittimità dell'individuazione di ulteriori requisiti di eleggibilità o candidabilità dei cittadini e sul limite delle misure legislative «diseguali», che non possono incidere sui contenuti stessi dei diritti fondamentali riconosciuti in Costituzione.

Quanto alla sentenza n. 49 del 2003, la difesa regionale ritiene che il percorso argomentativo seguito dalla Corte si sia arricchito di ulteriori, significativi contenuti per effetto dei mutamenti del quadro costituzionale introdotti dalle leggi cost. n. 2 e n. 3 del 2001. La Regione Campania evidenzia come la Corte costituzionale abbia utilizzato i seguenti argomenti nel pervenire ad una pronuncia di non fondatezza: a) le norme impugnate non pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità o di candidabilità dei singoli cittadini; b) non è prevista alcuna misura di «disuguaglianza» allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati o di compensare tali svantaggi attraverso vantaggi attribuiti con legge; c) non si introducono differenziazioni in relazione al sesso dei candidati o degli aspiranti alla candidatura; d) non è intaccato il carattere unitario della rappresentanza elettiva; e) non è garantito un determinato risultato elettorale.

Con particolare riguardo agli argomenti di cui ai punti b) e c), la resistente riprende la distinzione, operata in dottrina, tra "azioni positive" e "norme antidiscriminatorie", rilevando come le norme impugnate siano riconducibili a quest'ultima categoria, trattandosi di «azioni positive atipiche», caratterizzate da una formulazione neutra, senza cioè l'individuazione dei soggetti al cui vantaggio sono finalizzate.

Sempre in relazione alla sentenza n. 49 del 2003, la Regione Campania sottolinea come la Corte abbia affermato che la finalità di conseguire una «parità effettiva» fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è «positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale» e che tale esigenza è espressamente riconosciuta pure nel contesto normativo internazionale e comunitario. Infine, la resistente riprende le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale nella pronuncia in esame, là dove ha definito le norme oggetto di quel giudizio come «misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi». La qualificazione di «misura minima» lascerebbe presumere, secondo la difesa regionale, «una maggiore apertura anche rispetto a meccanismi elettorali differenti», ritenuti legittimi non solo per le modifiche costituzionali, ma per un contesto di sensibilità costituzionale diverso.

La resistente ricorda altresì che, dopo la sentenza n. 49 del 2003, il legislatore costituzionale è nuovamente intervenuto in materia con la *legge cost. n. 1 del 2003*, la quale ha integrato l'*art. 51 Cost.*, prevedendo la promozione «con appositi provvedimenti» delle pari opportunità tra donne e uomini. La difesa regionale, richiamando il dibattito parlamentare svoltosi in occasione dell'approvazione della citata legge costituzionale e le opinioni espresse dalla maggior parte della dottrina, sottolinea come la finalità di siffatta modifica sia quella di «dare copertura costituzionale proprio agli ulteriori interventi (anche azioni positive) di riequilibrio delle presenze dei due sessi in ambito politico».

In proposito, è citata l'ordinanza n. 39 del 2005, la quale, secondo la difesa regionale, confermerebbe che la modifica dell'*art. 51 Cost.* non costituisce una mera specificazione dell'*art. 3, primo comma, Cost.* ma legittima l'adozione di azioni positive.

3.2.3.- Da quanto appena detto - e dall'esame della normativa elettorale sia della Camera dei deputati e del Senato, sia di altre Regioni - la resistente deduce la coerenza della normativa impugnata rispetto al contesto normativo vigente; in particolare, la Regione Campania sottolinea la possibilità per l'elettore di esercitare la propria preferenza in maniera incondizionata, con la conseguenza che il sistema elettorale di preferenza censurato non incide sui diritti fondamentali dell'elettore medesimo.

In definitiva, la difesa regionale ritiene che la legge impugnata: a) si ponga come norma «antidiscriminatoria» e non come «azione positiva» (sebbene il mutamento del quadro costituzionale renda legittima anche quest'ultima), in quanto fa riferimento indifferentemente ad entrambi i generi e quindi da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto ad un altro; b) non introduca alcun ulteriore requisito di eleggibilità o di candidabilità, in quanto entrambi i generi sono egualmente eleggibili sulla base dei requisiti prescritti; c) non incida sul carattere unitario della rappresentanza elettiva, non essendovi alcun collegamento con le «categorie» rappresentate; d) escluda qualsiasi garanzia di risultato.

Corte Costituzionale Sentenza n. 4 del 14-01-2010.

3.2.4.- Infine, la Regione Campania rileva come la normativa impugnata si inserisca in un più ampio contesto normativo (comunitario ed internazionale), segnato dalla previsione di strumenti sempre più incisivi (fino a giungere a vere e proprie azioni positive) per assicurare un'effettiva parità fra donne e uomini.

Sono richiamati, in proposito: a) l'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, cui è stata data esecuzione con la *legge 14 marzo 1985, n. 132*; b) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), secondo cui il principio della parità tra donne e uomini non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato; c) l'art. 2 del *Trattato 7 febbraio 1992* (Trattato sull'Unione europea); d) la *decisione 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE* (Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti), in cui si afferma che «La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee»; e) la *raccomandazione 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE* (Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale), che invita gli Stati membri a «sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione», per realizzare l'obiettivo della «partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale»; f) la raccomandazione Rec(2003)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici, adottata il 12 marzo 2003, la quale, fra l'altro, invita gli Stati membri ad adottare «riforme legislative intese a stabilire soglie di parità per le candidature alle elezioni locali, regionali, nazionali e sopranazionali», e precisa, al paragrafo 3, che «l'obiettivo non dovrebbe essere solamente che almeno il 40% dei seggi siano riservati a ciascuno dei rappresentanti dei due sessi, ma piuttosto che almeno il 40% delle donne ed il 40% degli uomini vengano eletti».

3.2.5.- Per le ragioni suesposte la Regione Campania ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, sia infondata rispetto a tutti i parametri invocati. In primo luogo, la norma impugnata non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la sua formulazione «neutra» risulta coerente con il principio di eguaglianza formale.

Non sarebbe violato l'art. 48 Cost., in quanto il voto dell'elettore è del tutto libero, anzi questi può scegliere se esprimere una sola preferenza o aggiungerne una seconda, che si pone come misura antidiscriminatoria e quindi non idonea a garantire un determinato risultato elettorale, ma funzionale al riequilibrio tra i generi.

Infine, non sarebbe rinvenibile alcuna violazione dell'art. 51 Cost., specie nell'attuale formulazione risultante dall'integrazione operata dalla *legge cost. n. 1 del 2003*, in quanto la norma censurata contribuisce, in maniera equilibrata, ad attuare l'obiettivo di democrazia paritaria, previsto nello stesso art. 51.

Motivi della decisione

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 12 giugno 2009 e depositato il successivo 18 giugno, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione e dell'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

Corte Costituzionale Sentenza n. 4 del 14-01-2010.

2.- Con riferimento alle questioni aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, e gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2.1.- Le censure mosse dal ricorrente alle suddette norme si basano essenzialmente sulla asserita violazione dell'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999*, là dove stabilisce che fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo comma dell'*art. 122 Cost.*, nel testo modificato dalla medesima *legge cost. n. 1 del 1999*, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

La ratio della citata norma costituzionale transitoria è evidente: il legislatore costituzionale ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale - la quale, ai sensi dell'*art. 123, primo comma, Cost.*, deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni - e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda. È noto infatti che la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'*art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione*.

2.2.- Nel caso di specie, tale rischio di incoerenza è scongiurato sia per motivi attinenti alla scansione temporale dei rispettivi iter procedurali del nuovo statuto della Regione Campania (legge reg. 28 maggio 2009, n. 6) e della legge elettorale, sia per motivi sostanziali attinenti al collegamento tra gli stessi.

Lo statuto è stato approvato, in prima deliberazione, il 12 giugno 2008 ed in seconda deliberazione il 20 febbraio 2009. Il 26 febbraio 2009 è stata effettuata la pubblicazione notiziale dello stesso, ai fini di un'eventuale richiesta referendaria. Lo statuto è stato promulgato il 28 maggio 2009, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del 3 giugno 2009, ed è entrato in vigore il successivo 18 giugno.

La legge elettorale campana è stata approvata dalla Commissione speciale statuto il 3 febbraio 2009, dal Consiglio regionale il 12 marzo 2009 ed è stata promulgata il successivo 27 marzo. La stessa è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Come si vede, l'iter dei due atti normativi è stato parallelo e la conclusione di quello relativo alla legge elettorale è stata anteriore a quella riguardante lo statuto solo a causa della doppia approvazione di quest'ultimo, ad intervallo non minore di due mesi, prescritta dall'*art. 123, secondo comma, Cost.* L'integrazione tra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999*, è stata quindi assicurata dalla trattazione contemporanea dei due disegni di legge e non è inficiata dalla conclusione del procedimento relativo alla legge elettorale con breve anticipo rispetto a quello concernente lo statuto, dovuta a motivi esclusivamente procedurali.

Occorre inoltre notare che, al momento della delibera governativa di impugnazione della legge elettorale regionale (21 maggio 2009), lo statuto non era stato ancora promulgato, con la conseguenza che, in quella data non v'era certezza sulla sua effettiva entrata in vigore, non essendo ancora trascorso il termine di tre mesi per una eventuale richiesta referendaria, che in concreto poi non vi è stata. Esistevano quindi le condizioni che giustificavano il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, giacché ben poteva accadere che lo statuto venisse respinto dal corpo elettorale, con la conseguenza che la legge elettorale sarebbe rimasta in vigore, ma scoordinata rispetto allo stesso statuto. Per quest'ultimo sarebbe stato necessario un nuovo procedimento di approvazione, con possibili varianti rispetto alle scelte precedenti in tema di forma di governo, che avrebbero potuto presentare aspetti contraddittori o comunque di difficile integrazione e complementarietà con le regole elettorali predisposte in funzione dello statuto ormai perento. Il Governo aveva pertanto fondate ragioni per promuovere la questione di legittimità costituzionale su un atto normativo che, al momento dell'impugnazione, avrebbe potuto rimanere isolato, non integrato con lo statuto e quindi in contrasto con l'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999*.

Gli eventi successivi - e segnatamente la promulgazione e la pubblicazione dello statuto prima che il ricorso del Governo venisse notificato - hanno fugato la preoccupazione che statuto e legge elettorale non presentassero i caratteri di complementarità e integrazione voluti dalla norma costituzionale. È venuta così a mancare la condizione prevista dall'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999* per l'applicazione della disciplina transitoria, anche in considerazione del fatto che, medio tempore, la nuova legge elettorale non ha avuto applicazione, non essendosi svolte elezioni regionali in Campania.

Il coordinamento e l'integrazione dello statuto e della legge elettorale trovano una conferma sostanziale negli artt. 5, comma 2, e 6, comma 3, della stessa legge elettorale, ove è citato l'*art. 27* del nuovo statuto, in base al quale il Presidente della Giunta regionale è membro del Consiglio regionale.

Per le considerazioni sopra esposte, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. Campania n. 4 del 2009.

3.- La questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009* non è fondata.

3.1.- La questione riguarda una norma che, per la prima volta nell'ordinamento italiano, prevede la cosiddetta "preferenza di genere". In particolare, la disposizione censurata dispone che l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La norma prima citata trova fondamento nell'*art. 5* del nuovo statuto della Regione Campania, non impugnato dal Governo, che, nel comma 3, ultimo inciso, così recita: «Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive».

La finalità della nuova regola elettorale è dichiaratamente quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con l'*art. 51, primo comma, Cost.*, nel testo modificato dalla *legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1* (Modifica dell'*articolo 51 della Costituzione*), e con l'*art. 117, settimo comma, Cost.*, nel testo modificato dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La prima norma costituzionale citata dispone che «Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

La seconda norma costituzionale stabilisce che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'*art. 3, secondo comma, Cost.*, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale.

3.2.- I mezzi per attuare questo disegno di realizzazione della parità effettiva tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive possono essere di diverso tipo. La tecnica prescelta dalla norma censurata nel presente giudizio è quella di predisporre condizioni generali volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, senza introdurre strumenti che possano, direttamente o indirettamente, incidere sull'esito delle scelte elettorali dei cittadini. Questa Corte ha escluso che possano essere legittimamente introdotte nell'ordinamento misure che «non si propongono di "rimuovere" gli

ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi» (sentenza n. 422 del 1995).

Tenendo ferma questa fondamentale statuizione, la Corte costituzionale, dopo l'introduzione del nuovo testo *dell'art. 117 Cost.*, ma in data anteriore alla modifica *dell'art. 51 Cost.*, ha precisato che i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla «parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale» (sentenza n. 49 del 2003).

3.3.- Occorre quindi chiedersi se la norma censurata nel presente giudizio in qualche modo prefiguri il risultato elettorale, alterando forzosamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima, oppure attribuisca ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri.

Si deve innanzitutto notare che l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore.

Da quanto esposto si traggono due conseguenze, in ordine ai limiti posti dalla giurisprudenza di questa Corte all'introduzione di strumenti normativi specifici per realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica.

La prima è che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. È agevole difatti osservare che, in applicazione della norma censurata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile. La prospettazione di queste eventualità - tutte consentite in astratto dalla normativa censurata - dimostra che la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva.

Sotto il profilo della libertà di voto, tutelata *dall'art. 48 Cost.*, si deve osservare che l'elettore, quanto all'espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare criteri con i quali queste devono essere effettuate. Non è certamente lesivo della libertà degli elettori che le leggi, di volta in volta, stabiliscano il numero delle preferenze esprimibili, in coerenza con indirizzi di politica istituzionale che possono variare nello spazio e nel tempo. Parimenti non può essere considerata lesiva della stessa libertà la condizione di genere cui l'elettore campane viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza. Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali - limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali - introducendo, solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. Tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione.

I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati. Il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice. Non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza

Corte Costituzionale Sentenza n. 4 del 14-01-2010.

di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.

4.- La sentenza n. 422 del 1995 di questa Corte sottolineava che al riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica «si può [...] pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare». Norme come quella oggetto del presente giudizio possono solo offrire possibilità di scelta aggiuntive agli elettori, ma non garantiscono - né potrebbero farlo - che l'obiettivo sia raggiunto, giacché resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse, potrebbero frustrare l'intento del legislatore regionale, perpetuando la situazione esistente, che presenta un vistoso squilibrio di genere nella rappresentanza sia nella Regione Campania sia, più in generale, nelle assemblee elettive della Repubblica italiana. L'aleatorietà del risultato dimostra che quello previsto dalla norma censurata non è un meccanismo costrittivo, ma solo promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie prima citate.

P.Q.M.**LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promossa, in riferimento agli *artt. 3, 48 e 51 della Costituzione*, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'*art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'*art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999*, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2009.